

## COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Provincia di Modena

### PARERE DEI REVISORI N. 24

L'anno duemiladiciasette il giorno 29 del mese di marzo alle ore 09.00 presso lo studio della Dott.ssa Marabini Monca in Imola Bo Via Cavour n.37, previa convocazione informale disposta dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori.

Sono presenti i signori:

MARABINI Monica Presidente  
BALDRATI Tiziana Componente  
ROMOLI Romana Componente

Per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno:

**Parere su approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 e variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019**

**PREMESSO** che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova tassa sui rifiuti (chiamata TARI) - sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 - a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

— il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

— il comma 654 il quale stabilisce che il tributo TARI deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

— i commi 651 e 652 secondo cui il comune tiene conto, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

— il comma 683 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa la TARI, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine di cui sopra - hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** L'art. 5, comma 11, del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito in Legge 27/02/2017, n. 19) ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

**VISTO** l'art.1 comma 27 della L. 208/2015 che nel modificare l'art.1 c.653 della L. 147/2013 sposta all'anno 2018 l'utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard in sede di determinazione di costi del servizio;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Pavullo nel Frignano, ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27 marzo 2014 il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), modificato con delibera di C.C. n. 38 del 30/09/2014;
- l'art. 11 del Regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe in misura tale da garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tassa dovute e non versate;
- il comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento stabilisce che ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni ed esenzioni, tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. A tal fine la quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta;

**PRESO ATTO** che ai sensi del suddetto co. 5 art. 16 del Regolamento il Comune di Pavullo ha stanziato Euro 5.000 per l'agevolazione tariffaria riservata alle utenze degli esercizi commerciali adibiti a bar o tabaccherie che attestino l'assenza di videopoker o slot machine nei locali d'esercizio della propria impresa;

**PRESO ATTO** che, con note pervenute via e-mail in data 17 marzo 2017 e 22 marzo 2017, ATERSIR ha comunicato l'approvazione dei seguenti atti:

- deliberazione n. 2 del 13 marzo 2017 del Consiglio Locale di Modena avente ad oggetto "Parere sulla proposta di PEF per il SGR anno 2017"
- deliberazione n. 17 del 15 marzo 2017, del Consiglio d'Ambito avente ad oggetto " Servizio gestione rifiuti - Approvazione dei PEF 2017 - Modena", contenente i dati relativi al Piano

Economico Finanziario (PEF) che sono evidenziati nella tabella di cui all'allegato (A) alla proposta di delibera;

**RILEVATO CHE:**

- al totale dei costi risultanti dal Piano economico finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, fondo rischi su crediti inesigibili oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B) alla proposta di delibera;
- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248 del 2007 convertito con modificazioni alla Legge n.31/2008) ed aggiungere il contributo di ATERSIR (di cui all'art. 34 della L.R. n. 19/2012), così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B);
- sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. N. 504/1992, così come risulta sotto la voce "addizionale provinciale" nel prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Pavullo nel Frignano ha applicato sin dal 2003 il c.d. metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe disciplinato con D.P.R. n. 158/1999 adattato alle peculiarità di alcune categorie di locali tassabili e che la vigente disciplina TARI ha sostanzialmente confermato tali criteri e modalità di calcolo delle tariffe della Tassa sui rifiuti;
  - le tariffe TARI, come precedentemente detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento comunale, con le stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e per l'anno 2013 per la TARES;
  - le valutazioni tecniche e le analisi effettuate in sede di passaggio da TARSU a TIA in merito ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd si ritengono tuttora valide;
- PRESO ATTO** della conferma dell'attuale sistema tariffario oggi in uso e dei coefficienti suindicati nella stessa misura utilizzata nel 2013 per la TARES;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017-2019 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- i nuovi principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014, che danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicato ai sensi del D.P.C.M. 28/12/2011 ed estendono l'applicazione di principi di bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dal 1° gennaio 2015 e aggiornano il D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**VISTA** la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11 dicembre 2016;

**VISTA** pertanto la necessità, sulla base di quanto esposto in premessa, di apportare variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2017/2019 al fine di adeguarli alle risultanze delle entrate e dei costi del servizio rifiuti come sopra determinati;

**CONSIDERATO CHE:**

- le variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2017-2019, sono indicate nel prospetto allegato E), parte integrante e sostanziale della proposta di delibera;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 712 della legge di stabilità 2017, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto triennale contenente la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- dopo le suesposte variazioni il bilancio di previsione 2017-2019 rimane coerente con l'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio.

**VISTI :**

il D. L.gs. n. 267/2000;  
il D.P.R. 158/1999

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012:

1. al piano finanziario della tassa rifiuti TARI per l'anno 2017 da cui risulta un montante assunto a base dell'articolazione tariffaria, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto da cui deriva la previsione di gettito della tassa TARI per l'anno 2017 stimato in €. 3.045.946,75 secondo le risultanze del prospetto allegato A) alla proposta di delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. alle variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019, inerenti gli stanziamenti di competenza, secondo le risultanze del prospetto allegato E) alla proposta di delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**ed INVITA**

**L'Ente ad OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs .n. 33/2013 ed in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune;

Imola, li 29/03/2017

I Revisori

MARABINI Monica

ROMOLI Romana

BALDRATI Tiziana

